

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA**

Contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, conduzione, supporto e assistenza degli impianti elettrici e tecnologici, con esclusione degli impianti di sollevamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale, presso la sede del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica di Via Sicilia n.162 e Via Liguria n. 26

CIG.: 3625357B3A

**Contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, conduzione, supporto e assistenza degli impianti elettrici e tecnologici, con esclusione degli impianti di sollevamento e dei servizi di igiene ambientale, presso la sede del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica di Via Sicilia n. 162 e Via Liguria n. 26 (Roma)**

**TRA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Ufficio di Staff Capo Dipartimento – Div. II, nel contesto del presente contratto, indicato più brevemente come "AMMINISTRAZIONE", rappresentata dal Dott. Andrea UМЕНA.

**E**

La Ditta CO.GE.M.I.T. SRL, con sede legale in Roma, Via L. Bonincontri n. 93 (00147) iscritta, dal 19.02.1996 presso la Camera di Commercio di Roma al n. 03506731003 – REA n. 671793, che nel contesto del presente contratto è indicata più brevemente come "MANUTENTORE", rappresentata dall'Amministratore Maurizio DI BUONO, nato a Roma (RM) il 13.02.1961;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

(Oggetto del contratto)

Oggetto del contratto è lo svolgimento delle attività relative al servizio di manutenzione ordinaria, conduzione, supporto e assistenza degli impianti elettrici e tecnologici, con esclusione degli impianti di sollevamento e dei servizi di pulizia e igiene ambientale, presso la sede del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica di Via Sicilia n.162 e Via Liguria n. 26, Roma, a cura della Società CO.GE.M.I.T. SRL. per il periodo **01 Gennaio 2012 – 31 Dicembre 2012.**

## **Articolo 2**

(Formalizzazione del contratto )

Il MANUTENTORE si impegna a formalizzare il contratto riconoscendo che tale formalizzazione sarà impegnativa per il MANUTENTORE dal momento della firma, mentre lo sarà per l'AMMINISTRAZIONE soltanto dopo la l'approvazione e la registrazione del relativo decreto di impegno di spesa da parte degli Organi di Controllo, ai sensi delle vigenti norme di Contabilità di Stato.

Nel caso che, alla scadenza del contratto non sia stata ancora individuata l'Impresa subentrante, il MANUTENTORE si impegna ad assicurare le prestazioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara d'appalto e comunque per un tempo non superiore a 3 (tre) mesi, alle stesse condizioni del contratto.

## **Articolo 3**

(Esecuzione del contratto)

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi tra AMMINISTRAZIONE e MANUTENTORE;
- b) dal "Capitolato tecnico" allegato, che costituisce parte integrante del presente contratto;
- c) dalle norme del Decreto 10 gennaio 2002, di cui il MANUTENTORE dichiara di avere esatta conoscenza e che formano parte integrante del presente atto per quanto allo stesso non siano materialmente allegati, ed in quanto le norme in essi riportate non risultino modificate da quelle contenute nel presente atto;
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b), c) ed d).

## **Articolo 4**

(Impegni del MANUTENTORE)

Il MANUTENTORE nel sottoscrivere il presente contratto si impegna a svolgere le attività di sua competenza in accordo alle modalità ed alle prescrizioni richiamate nei successivi articoli e nel "Capitolato tecnico".

## **Articolo 5**

(Specificazioni di espletamento di attività di manutenzione)

Il MANUTENTORE, per assicurare l'espletamento delle prestazioni di manutenzione, garantisce presso la sede indicata dall'AMMINISTRAZIONE la presenza di tecnici adeguatamente qualificati.

Il MANUTENTORE prima dell'avvio delle proprie attività, deve prendere in consegna gli apparati oggetto del servizio di manutenzione e comunicare all'AMMINISTRAZIONE il nominativo del tecnico che intende destinare alle prestazioni del contratto, specificando il curriculum ed il profilo professionale attribuito.

Nel caso di un evento improvviso cui consegua l'impedimento o l'allontanamento dell'addetto, il MANUTENTORE presenta presso la sede dell'AMMINISTRAZIONE idoneo sostituto. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'AMMINISTRAZIONE può avanzare richiesta di sostituzione di quel personale che, a suo insindacabile giudizio, sia apparso non confacente. La sostituzione di detto personale deve avvenire a cura del MANUTENTORE entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

## **Articolo 6**

(Orari e personale delle attività di manutenzione)

il MANUTENTORE è tenuto ad assicurare le prestazioni di cui al presente contratto, secondo il programma di interventi specificato nel "capitolato tecnico", con la presenza di un presidio fisso di n. 1 tecnico specializzato di 5° livello, presso la sede del Dipartimento di Via Sicilia n. 162- ROMA, dal lunedì al venerdì, con orario : 7,30 – 16,30 e la presenza di N. 1 tecnico specializzato di 5° ctg. presso la sede di Via Liguria n. 26, dalle ore 07.30 alle ore 11.30 articolata come descritto nel Capitolato Tecnico. Gli interventi saranno condotti dal predetto tecnico con il coordinamento di un ingegnere abilitato

## **Articolo 7**

(Espletamento dell'attività di manutenzione)

Il MANUTENTORE esonera l'AMMINISTRAZIONE da qualunque conseguenza o controversia inerente il suo personale ed assicura il rispetto delle leggi vigenti nelle materie interessate dal contratto stesso.

E' obbligo del MANUTENTORE dotare il proprio personale delle attrezzature, delle strumentazioni e del materiale di consumo ordinario necessario all'esecuzione dei lavori, come indicato al punto 3) del "capitolato tecnico".

L'AMMINISTRAZIONE provvede ad assegnare un locale presso la sede in oggetto, da adibire a magazzino per custodire il materiale e le attrezzature suindicate. Sono a carico dell'AMMINISTRAZIONE la fornitura di energia elettrica, acqua e combustibili.

## **Articolo 8**

(Manutenzione straordinaria e interventi urgenti e a chiamata)

Eventuali lavori di manutenzione straordinaria (extra canone) saranno eseguiti dal MANUTENTORE previa presentazione di preventivo di spesa ed approvazione dello stesso da parte dell'AMMINISTRAZIONE.

Nel caso di necessità di interventi a chiamata, il MANUTENTORE dovrà intervenire entro le 24 ore successive e in caso di emergenza entro le due ore successive facendo pervenire personale adeguato.

## **Articolo 9**

(corrispettivi per prestazioni ordinarie)

Per le prestazioni indicate nel capitolato e nel programma di manutenzione l'AMMINISTRAZIONE corrisponderà al MANUTENTORE, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli, un corrispettivo contrattuale annuale definito e quantizzato in euro 73.000,00 (settantatremila/00), oltre IVA 21% (euro 15.330,00), per un totale annuale, compresa IVA, di euro 88.330,00 corrispondente ad un importo contrattuale mensile di euro 6.083,34 (seimilaottantatre/34) oltre IVA 21% (euro 1.277,85) per un totale mensile, compresa l'IVA, di euro 7.360,85 (settemilatrecentosessanta/85). Per tutto il periodo contrattuale non è prevista alcuna revisione prezzi.

L'importo complessivo, può essere suscettibile di aumento o diminuzione nel solo interesse e per esclusiva disposizione dell'AMMINISTRAZIONE.

## **Articolo 10**

(Variazione degli impianti)

Il MANUTENTORE si impegna ad effettuare la manutenzione, senza variazione dei prezzi, nel caso di variazione degli impianti, nei limiti dei normali adeguamenti.

## **Articolo 11**

(Verifica delle prestazioni e pagamento dei corrispettivi)

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dietro presentazione delle relative fatture e dopo verifica e attestazione della regolare esecuzione degli interventi di manutenzione, in rate mensili posticipate, pari a euro 6.083,34 (seimilaottantatre/34) oltre ad IVA 21% (euro 1.277,85), per un totale di euro 7.360,85 (settemilatrecentosessanta/85) e dopo verifica e attestazione della regolare esecuzione degli interventi di manutenzione.

A tal fine la Ditta manutentrica dovrà comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) o il numero di conto corrente postale presso il quale effettuare il pagamento.

## **Articolo 12**

(Sicurezza e responsabilità)

Il MANUTENTORE si impegna a garantire che le prestazioni siano eseguite in osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari riguardanti la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro.

Il MANUTENTORE, verificata l'idoneità dei locali, delle macchine e di quanto altro messo a disposizione dall'AMMINISTRAZIONE, con la sottoscrizione del presente atto dichiara, per l'intera durata del contratto, di esonerare l'AMMINISTRAZIONE da ogni responsabilità nei confronti del proprio personale addetto ai lavori nei locali dell'AMMINISTRAZIONE stessa per ogni evento dannoso che a tale personale dovesse verificarsi

## **Articolo 13**

(Obblighi verso i propri dipendenti)

Il MANUTENTORE si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il MANUTENTORE è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, addetti alle prestazioni di cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. I suddetti obblighi vincolano il MANUTENTORE per tutto il periodo contrattuale.

L'AMMINISTRAZIONE, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al MANUTENTORE delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo ancora da versare. Tale ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'autorità competente abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate

## **Articolo 14**

(Assicurazione)

Il MANUTENTORE risponde dei danni al personale e/o alle cose dell'AMMINISTRAZIONE direttamente e indirettamente derivanti dall'improprio svolgimento delle attività oggetto del presente contratto ed a tal fine presenta all'AMMINISTRAZIONE stessa idonea documentazione comprovante la stipula di apposita polizza assicurativa (N. 2011/03/2096250) con l'Agenzia REALE MUTUA ASSICURAZIONI.

## **Articolo 15**

(Rappresentanti del MANUTENTORE)

Il MANUTENTORE si obbliga a comunicare all'AMMINISTRAZIONE qualunque variazione delle facoltà legali, giuridiche ed operative dei suoi rappresentanti designati, esonerando l'AMMINISTRAZIONE da qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla mancata o intempestiva comunicazione delle eventuali variazioni sopracitate.

## **Articolo 16**

(Cauzione)

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il MANUTENTORE costituisce a favore dell'AMMINISTRAZIONE una Polizza Fidejussoria, nelle forme ammesse dalla legge, pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo per il periodo contrattuale, con la COFACE ASSICURAZIONI SPA (Polizza fidejussoria n. 1950820).

Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

## **Articolo 17**

(inadempienze)

Le mancata osservanza da parte del MANUTENTORE di qualunque clausola del contratto darà facoltà all'AMMINISTRAZIONE di ordinare l'immediata sospensione delle attività, delle prestazioni e dei servizi in atto e di risolvere il contratto per inadempienza mediante comunicazione scritta, salvo ogni diritto dell'AMMINISTRAZIONE stessa al risarcimento dei danni conseguenti di qualunque natura e forma.

In particolare il contratto verrà rescisso:

- in caso di cessione dell'impresa indicata come "MANUTENTORE", di cessazione della sua attività, oppure nel caso di suo concordato preventivo, di suo stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del MANUTENTORE;
- in caso di chiusura della sede di Roma del MANUTENTORE.

## **Articolo 18**

(controversie)

Tutte le controversie che insorgessero tra l'AMMINISTRAZIONE ed il MANUTENTORE derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa possono essere deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre componenti di cui uno

nominato dall'AMMINISTRAZIONE, uno nominato dal MANUTENTORE, ed un terzo, con funzioni di Presidente, designato di comune accordo tra le Parti. Tutte le controversie tra l'AMMINISTRAZIONE ed il MANUTENTORE che non si siano potute o volute definire in via amministrativa o tramite arbitrato sono deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso sarà competente il Foro di Roma.

#### **Articolo 19**

(Risoluzione anticipata del contratto)

E' data facoltà all'AMMINISTRAZIONE di risolvere il contratto per fatti di legge che si dovessero verificare ovvero per cause di forza maggiore; in tal caso il MANUTENTORE avrà diritto al pagamento delle prestazioni e delle attività di manutenzione rese fino alla data di risoluzione.

Il contratto sarà quindi rescisso senza oneri e spese ulteriori per le parti.

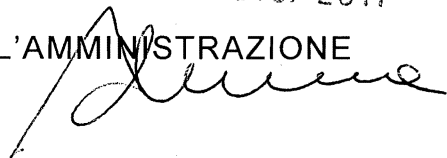
#### **Articolo 20**

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

Sono a carico del MANUTENTORE tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal fine il MANUTENTORE dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il MANUTENTORE è tenuto a versare, con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 1.0 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni onere relativo a carico del MANUTENTORE.

Roma, li 19 DIC. 2011

L'AMMINISTRAZIONE



IL MANUTENTORE

